

**Ricorso proposto il 23 settembre 2010 —
Chatzidoukakis/Commissione**

(Causa F-84/10)

(2011/C 13/76)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Lussemburgo)
(rappresentante: V. Christianos, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di ridurre l'indennità scolastica concessa al ricorrente in ragione del fatto che suo figlio percepisce un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro sotto forma di una borsa e di un prestito.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare, in primo luogo, la decisione di ridurre l'«indennità scolastica» versata al ricorrente, quale risulta dalla busta paga di febbraio 2010, nonché la busta paga in questione nella parte in cui riduce in parte l'«indennità scolastica»; in secondo luogo, la decisione della Commissione 26 febbraio 2010, relativa alla riduzione dell'«indennità scolastica» versata al ricorrente e alla trattenuta di importo pari a EUR 375 applicata a quest'ultima, trattenuta che compare nella busta paga di marzo 2010; in terzo luogo, la busta paga di marzo 2010, che riduce l'«indennità scolastica» versata al ricorrente e che comporta una trattenuta retroattiva di importo pari a EUR 375; in quarto luogo, le buste paga da aprile ad agosto 2010, nella parte in cui contengono una riduzione parziale dell'«indennità scolastica»; in quinto luogo, la decisione della Commissione 9 luglio 2010, che rigetta espressamente il reclamo;
- rimborsare, con gli interessi, al ricorrente le somme che gli sono state trattenute;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — AI/Corte di giustizia

(Causa F-85/10)

(2011/C 13/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AI (rappresentante: avv. M. Erniquin)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, domanda di annullamento delle delibere della commissione di concorso concernenti i risultati della prova di francese del concorso per esame interno n. CJ 12/09 e, ove necessario, annullamento dei contratti e delle nomine delle persone che hanno vinto detto concorso nonché, dall'altro, domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

- l'annullamento delle delibere della commissione di concorso concernenti la prova di francese del concorso per esame interno CJ 12/09;
- ove necessario, l'annullamento delle nomine degli 8 candidati ammessi a tale prova;
- la comunicazione dei criteri di valutazione alla base della selezione operata;
- in via principale, la riqualificazione del contratto di lavoro a durata determinata della ricorrente in contratto di lavoro a durata indeterminata, di conseguenza annullamento della decisione di mancato rinnovo del suo contratto di agente temporaneo a partire dal gennaio 2009, e, pertanto, la sua reintegrazione in qualità di agente temporaneo; in subordine, annullamento della decisione di mancato rinnovo del suo contratto di agente temporaneo dal gennaio 2009, e, quindi, la sua reintegrazione come agente temporaneo;
- di conseguenza, il riconoscimento del diritto a un indennizzo corrispondente alla differenza tra la remunerazione che essa avrebbe percepito se il suddetto contratto fosse continuato il 1° gennaio 2010 e gli emolumenti effettivamente percepiti a decorrere da tale data fino alla data della sua effettiva reintegrazione;
- il versamento di un indennizzo risarcitorio del danno morale subito in particolare a seguito del mancato rinnovo abusivo del suo contratto di lavoro, stimato in centomila euro nel caso in cui fosse disposta la reintegrazione della ricorrente, altrimenti di un indennizzo di cinquecentomila euro, se non fosse possibile la reintegrazione della ricorrente;
- la condanna della Corte di giustizia alle spese.